



COMUNE DI PORTO CESAREO

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE VI – ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Municipale di Via Petraroli – Indirizzo mail: protocollo@comune.portocesareo.le.it

P.E.C.: protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it – Tel. 0833.858207/399

DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale relativo alle presenze ed ai versamenti dell'Imposta di Soggiorno. Lo stesso Decreto del MEF contiene le istruzioni sui tempi e sulle modalità che gli operatori dovranno osservare per adempiere all'obbligo.

La Dichiarazione dovrà essere trasmessa solo per via telematica seguendo le specifiche tecniche indicate nel Decreto.

Come indicato all'art. 1 del decreto del MEF, la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica

ENTRO IL 30.06 di ogni anno

La dichiarazione, suddivisa per anno e per gestore, prevedendo la compilazione di un riquadro per ogni struttura ricettiva, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, avvalendosi dei sistemi dell'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. **Quanto alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.**

I soggetti obbligati alla presentazione del modello annuale sono il gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, il dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.

Per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell'attività di impresa, la dichiarazione dell'imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all'art 4, co. 5-ter, del DL 50/2017, deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

La dichiarazione è suddivisa per anno e per gestore, prevedendo la compilazione di un riquadro per ogni struttura ricettiva, nel quale si deve ragionare a trimestri.

In particolare, è previsto che venga inserita l'ubicazione della struttura, la qualifica commerciale o meno, il codice ATECO dell'attività esercitata nella struttura (quando commerciale) e quattro righe periodiche (una per trimestre) nelle quali va indicato: la tariffa dell'imposta a notte, l'imposta applicata, il numero delle presenze paganti, esenti o ridotte.

La sezione dedicata al versamento ha previsto un importo cumulativo delle somme versate nell'arco temporale dei trimestri compilati.

Nelle istruzioni è indicato quali sono i campi non obbligatori e quali invece i campi che devono essere sempre compilati. Non è obbligatorio il campo relativo agli estremi di versamento mentre il campo "Importo annuale (cumulativo) versato al Comune" deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata. L'importo deve essere cumulativo per

l'intero anno indicato nella dichiarazione e tutte le strutture presenti nella dichiarazione.

La modalità di trasmissione transita attraverso il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate che renderà disponibile un'apposita applicazione.

I dati verranno trattati per consentire l'acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno.

La dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni sindacali, professionisti iscritti all'albo) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello. In questo caso la dichiarazione è trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del «Cassetto fiscale» dell'Agenzia delle entrate o al servizio di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» del portale «Fatture e Corrispettivi».

La ricevuta di trasmissione sarà sempre consultabile e scaricabile dall'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel e sarà visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione. Viceversa, in caso di esito negativo, l'utente visualizzerà un messaggio con cui viene indicato il problema che ne ha pregiudicato l'invio.

Le norme indicate prevedono che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno entro il 30 giugno per le presenze turistiche e i versamenti dell'anno precedente. Solo per quest'anno, l'obbligo riguarda anche il 2020, in forza della proroga contenuta nel Dl 41/2021.

La disposizione normativa prevede che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto; mentre per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa ex art. 13, dlgs 471/97.

Restano fermi tutti gli altri obblighi imposti dai Comuni ovvero le comunicazioni periodiche delle presenze, i versamenti da eseguire sulla base delle scadenze indicate nel regolamento dell'ente e la presentazione dei conti di gestione entro il 30 gennaio dell'anno successivo; quest'ultimo documento è necessario per adempiere agli obblighi imposti dalla Corte dei conti relativamente alla responsabilità contabile dei gestori/locatori (Dlgs 174/2016), in virtù del loro ruolo di “agenti contabili”.

I DATI NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SONO RECUPERABILI DALLA SEZIONE ARCHIVIO (CON DETTAGLIO MENSILE) DEL PORTALE COMUNALE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

PER AGEVOLARE GLI OPERATORI NELLA COMPILAZIONE, DAL 15 GIUGNO SARA' PRESENTE ANCHE UNA TABELLINA RIEPILOGATIVA SECONDO IL MODELLO MINISTERIALE RAGGRUPPATA PER TRIMESTRI DA RICOPIARE SULLA PROCEDURA TELEMATICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Per tutte le ulteriori informazioni, circa la presentazione del modello, si rimanda al link:

<https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/>